

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTA** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;
- VISTE** le autorizzazioni per l'anno 2021 e 2022 concesse dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) alle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania,



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Puglia, Sicilia e alle Province Autonome di Bolzano e di Trento per l'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering 1905), quale Agente di Controllo Biologico (ACB) del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) rispettivamente con Decreto del Direttore Generale del Patrimonio Naturalistico e Mare n. 33 del 7 agosto 2021, n. 66 del 25 maggio 2022 e n. 116 del 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che tali autorizzazioni si basano sulle prescrizioni riportate nei pareri espressi dal Consiglio SNPA con le delibere n. 139/2021 del 4 agosto 2021, n. 152/2022 del 23 febbraio 2022 e n. 171/2022 del 16 giugno 2022;

VISTA la documentazione relativa agli esiti delle attività di monitoraggio svolte nell'anno 2022 sull'impiego dell'ACB *Ganaspis brasiliensis* da parte della Provincia autonoma di Bolzano e delle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Puglia, Sicilia e Campania trasmessa dal MASE all'ISPRA con nota prot.n. 11477 del 26/01/2023;

VISTA la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE con nota prot. 0029850 del 1° marzo 2023, in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis*, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4, da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia;

CONSIDERATO che tutta la documentazione acquisita è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

CONSIDERATO che la documentazione fornita riporta i dati necessari per effettuare la valutazione richiesta;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;



VISTO il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia- Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento durante l’anno 2022 e del piano operativo di rilasci predisposto per l’anno 2023, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4” predisposto dall’ISPRA, sentita la RR-TEM 25-2;

RITENUTO di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e nelle Province autonome di Bolzano e di Trento durante l’anno 2022 e del piano operativo di rilasci predisposto per l’anno 2023, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere necessario per la relativa valutazione che la relazione delle attività, prevista entro dicembre 2023, riporti tutti i dati così come richiesti;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 13 aprile 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento durante l'anno 2022 e del piano operativo di rilasci predisposto per l'anno 2023, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 11477 del 26 gennaio u.s. e prot.n. 29850 del 1 marzo u.s. ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Il report di monitoraggio 2022 evidenzia la presenza sul territorio di altri parassitoidi, anche alloctoni (Es.: *Leptopilina japonica*) al momento numericamente molto più rappresentati.

Il numero dei punti di rilascio per cui è richiesta l'autorizzazione nel complesso è minore rispetto a quanto già autorizzato precedentemente ed è previsto un monitoraggio post-rilascio nel 100% dei siti.

Nulla osta al proseguimento delle attività nel 2023 così come programmate.

In merito ai dati forniti sull'utilizzo dei prodotti chimici si raccomanda, nella prossima relazione delle attività svolte prevista per fine 2023, di uniformare e sintetizzare, anche in un quadro complessivo, i dati presentati sull'utilizzo di insetticidi nelle varie regioni. Si richiede inoltre l'ubicazione geografica (in formato elettronico) delle aree/aziende di cui vengono forniti i dati (così come dei siti di rilascio) per una valutazione della loro rispettiva posizione.